

PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI:
REATI IN DANNO DELLA P.A.

PARTE SPECIALE A - CORRELAZIONE AREE A RISCHIO-PROCEDURE, APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUARDO AI REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Tipologia dei reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

Truffa aggravata in danno dello Stato, di altro ente pubblico o della Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Il reato si configura allorquando, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

Si tratta di tipologie di reato realizzabili in tutti gli ambiti aziendali.

È opportuno ricordare che la truffa si caratterizza per la mutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della Pubblica Amministrazione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il reato si configura allorquando la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI:
REATI IN DANNO DELLA P.A.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.)

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea, finanziamenti comunque denominati destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.

Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altre pubbliche amministrazioni o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 *bis* c.p.), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro indebito ottenimento.

Deve essere infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 *bis* c.p.).

PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI:
REATI IN DANNO DELLA P.A.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, comma 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs. n. 231 del 2001: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità della società potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un dipendente o collaboratore, nell'interesse o a vantaggio della società stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320 e 321 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal Pubblico Ufficiale, anche dall'Incaricato di un Pubblico Servizio ai sensi dell'art. 320 c.p.

Il reato si configura anche nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente.

PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI:
REATI IN DANNO DELLA P.A.

Il reato sussiste sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (come garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a questi ultimi denaro o altra utilità.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

In tali casi, ovvero quando dal fatto l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, saranno applicabili oltre le sanzioni pecuniarie (da 300 a 800 quote), anche le sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.).

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a

PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI:
REATI IN DANNO DELLA P.A.

esercitare le sue funzioni e/o poteri ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate.

Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico ufficiale e/o dell'incaricato del pubblico servizio che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà, dunque, essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione (in ordine alla propria qualità e poteri), induce qualcuno a dargli e/o promettere indebitamente a sé o a terzi denaro e/o altre utilità. È parimenti punito il soggetto che promette o dà al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro e/o altra utilità.

Potrà, dunque, essere chiamata a rispondere del reato la società che abbia corrisposto e/o promesso al pubblico ufficiale e/o all'incaricato di pubblico servizio o al terzo da questi indicato il denaro e/o l'utilità richiesta.

Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis*)

Il reato si configura nel caso in cui taluno, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria

PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI:
REATI IN DANNO DELLA P.A.

mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena, inoltre, è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono, altresì, aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare l'ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 – bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Con tale previsione, non vi è più distinzione fra rapporti sottostanti esistenti o meramente vantati con il funzionario pubblico. A tal proposito, si sottolinea come sia punibile non soltanto il mediatore, ma anche colui che offre denaro o altra utilità.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Il reato si configura mediante comportamenti fraudolenti volti a falsare il risultato di una procedura ad evidenza pubblica. Tali comportamenti possono realizzarsi mediante l'uso di violenza, minaccia, doni, promesse, collusione od altri mezzi fraudolenti, impedendo o turbando la gara espletata da Pubbliche Amministrazioni, ovvero allontanandone gli offerenti.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato si configura quando taluno commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati

SE.GI. S.p.a.

nell'articolo 355 c.p.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato in questione punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

La condotta, dunque, è diretta nei confronti di un soggetto che, pur avendo la facoltà di non rispondere, è stato chiamato dall'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni in un processo (ad es. come imputato, coimputato o imputato in reato connesso).

Il reato si può realizzare nel caso in cui un dipendente della Società venga chiamato a testimoniare in un processo penale su fatti che riguardano interessi della Società (nell'ambito di un procedimento nel quale può avvalersi della facoltà di non rispondere) e, prima dell'esame testimoniale, riceva pressioni (violenze o minacce) o offerte o promesse di denaro o di altra utilità da parte di un Soggetto aziendale per non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato in questione punisce chiunque commetta frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articoli precedenti, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 1.032, prevedendo, altresì, un aumento di pena nei casi previsti dal primo capoverso dell'art. 355 c.p.

Peculato (art. 314, co. 1 c.p.)

Trattasi di reato proprio che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

SE.GI. S.p.a.

Tale delitto è rilevante per la Società sulla base del concorso nel reato (cd. proprio) del pubblico funzionario; difatti, l'esponente aziendale (c.d. *extraneus*) potrebbe – al fine di favorire la sua azienda - istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi, o a distrarre, utilità che non gli spettano o ad abusare del suo ufficio.

Pertanto, il dipendente (e con lui l'Ente nel cui interesse lo stesso abbia agito) risponderebbe a titolo di concorso dell'*extraneus* nel reato "proprio", in quanto nella sua condotta si rinverrebbero la consapevolezza della funzione di pubblico ufficiale del soggetto contattato, la consapevolezza dell'antigiuridicità della condotta richiesta e la partecipazione attiva alla concretizzazione della condotta stessa

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il reato in questione punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

In merito alla configurazione del concorso dell'esponente aziendale nel reato, ci si riporta a ciò che è stato esposto per il reato di cui all'art. 314 c.p.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Il reato in questione punisce con la reclusione da uno a quattro anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di un regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto, è punito. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno abbiano carattere di rilevante gravità.

SE.GI. S.p.a.

Trattandosi, anche in tale ipotesi, di reato proprio, la fattispecie sopra considerata potrebbe realizzarsi, in concreto, nel caso in cui un dipendente della Società, approfittando di rapporti personali con il funzionario pubblico preposto al rilascio di determinati permessi e/o autorizzazioni, prenda contatto con quest'ultimo per ottenere un provvedimento favorevole nell'interesse della Società stessa, pur consapevole di non averne diritto.

In un caso del genere, il dipendente potrebbe supportare il funzionario pubblico fornendogli pareri legali e documenti utili ai fini del perfezionamento del reato e, dunque, la condotta del funzionario che rilasci il provvedimento non dovuto si inquadrebbene nella fattispecie dell'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

* * *

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 24 del Decreto (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell'art. 322 *bis* c.p., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgano funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

2. Aree a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Ai fini della presente trattazione con l'espressione "Pubblica Amministrazione" si intende quel complesso di autorità, organi e di soggetti cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici che vengono individuati:

- nelle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici gli interessi della collettività; tale funzione pubblica qualifica l'attività

SE.GI. S.p.a.

svolta anche dai componenti della Commissione europea, del Parlamento europeo e della Corte di Giustizia;

- nei pubblici ufficiali che, a prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- negli incaricati di pubbliche funzioni o servizi che svolgono un'attività riconosciuta come funzionale ad uno specifico interesse pubblico, caratterizzata quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorialità o complementarietà.

Qualora, nello svolgimento dell'attività, dovessero sorgere dubbi interpretativi sulla qualifica (pubblica o privata) dell'interlocutore o dell'attività che la SE.GI. S.p.a. si appresta a svolgere, ciascuno dei destinatari dovrà rivolgersi all'Organo di Vigilanza per i chiarimenti opportuni.

Vengono definite "Aree a rischio" tutti quegli ambiti aziendali in cui i soggetti ivi incardinati, per lo svolgimento della propria attività, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione o in qualità di Ente Pubblico, ovvero che, pur non intrattenendo rapporti diretti con la stessa o in qualità dello stesso, possono supportare la commissione di reati di cui alla presente parte speciale.

Tenuto conto dei rapporti che la SE.GI. S.p.a. intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche, sono state individuate le seguenti macroaree e sottoaree con relativi uffici, attività e funzioni ritenute più specificamente a rischio:

AREA	ATTIVITÀ	FUNZIONI a RISCHIO
COMMERCIALE	ACQUISIZIONE DEL CLIENTE	<ul style="list-style-type: none">- -Attività promozionali- Reperimento bandi di gara pubblici- Valutazione delle richieste di offerta da parte di privati

SE.GI. S.p.a.

		<ul style="list-style-type: none"> - Definizione tecnica delle proposte contrattuali soggette a procedure concorsuali - Acquisizione di commessa - Relazioni P.A. - Processi cliente - Richiesta di offerta / sopralluogo
	<p style="text-align: center;">GESTIONE TECNICA DELLA COMMESSA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione commerciale - Gestione tecnica della commessa - Pianificazione e realizzazione del prodotto - Produzione ed erogazione dei servizi - Sviluppo risorse e organizzazione - Manutenzione strumenti produttivi - Gestione veicoli
	<p style="text-align: center;">GESTIONE GARE</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reperimento Bandi - Predisposizione dei documenti di gara - Definizione tecnica dell'offerta - Richiesta di sopralluogo
		<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione offerta

SE.GI. S.p.a.

<p>ACQUISTI</p>	<p>ACQUISTI/FORNITORI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Approvvigionamento di materiali, strumenti e macchinari - Redazione e tenuta elenco fornitori qualificati - Rapporti con fornitori - Controlli ingresso e uscita ed identificazione dei materiali gestione magazzino - <i>Outsourcing</i> e incarichi professionali esterni
<p>AMMINISTRATIVA</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Relazioni con la PA - Relazioni con i privati - Contabilità - Incassi e tenuta cassa - Redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali - Gestione delle attività di tesoreria - Gestione amministrativa contratti attivi - Gestione amministrativa contratti passivi

PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI:
REATI IN DANNO DELLA P.A.

		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Reporting</i> ad Autorità di vigilanza - Selezione e gestione delle risorse - Operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale - Informative e rapporti con gli organi di informazione e stampa - Gestione beni societari - Redazione documenti attestanti requisiti per partecipazione a gare o richiedere licenze, autorizzazioni, concessioni e finanziaria- menti
	<p>GESTIONE FINANZIARIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Relazioni enti di credito - Reperimento e gestione di erogazioni pubbliche - Gestione risorse finanziarie - Gestione flussi in entrata ed in uscita - Operazioni finanziamento - Ricerca e sviluppo finanziamenti pubblici agevolazioni e contributi - Reperimento e gestione di erogazioni pubbliche - Investimenti ambientali, produzione, ricerca e

PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI:
REATI IN DANNO DELLA P.A.

		<p>innovazione tecnologica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenuta di cassa
RISORSE UMANE	GESTIONE DEL PERSONALE	<ul style="list-style-type: none"> - Selezione ed assunzione del personale - Gestione e valorizzazione del personale - Formazione e aggiornamento del personale - Gestione delle relazioni sindacali - Sviluppo risorse e organizzazione
GESTIONE AFFARI LEGALI E SOCIETARI	GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMMESSE	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione contratti, lettere d'incarico (per fornitori, consulenze esterne, clienti, etc.) - Relazioni P.A. - Relazioni con cliente, privato e P.A.
PRODUZIONE	GESTIONE DELLE RISORSE	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione cantieri esterni - Gestione officina meccanica - Gestione dei mezzi ferroviari
AMBIENTE E SICUREZZA		<ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazioni ambientali - Autorizzazioni sicurezza - Programmi di gestione ambientale - Manutenzione impianti controllo ambientale

PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI:
REATI IN DANNO DELLA P.A.

In relazione a quanto sopra, vengono considerate, ai fini del presente allegato, come aree di attività particolarmente a rischio:

- La partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di opere, forniture o di servizi), di concessioni, di partnership, di asset (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) od altre operazioni similari, caratterizzate, comunque, dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato.
- La partecipazione alle procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici stranieri ed acquisizione di commesse in aree geografiche, nelle quali le procedure stesse non risultino garantite da adeguate condizioni di trasparenza.
- La scelta e selezione di partner (joint venture, ATI, consorzi, ecc.) per la partecipazione in associazione a procedure di evidenza pubblica.
- L'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure, di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza a un soggetto terzo.
- La gestione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
- La negoziazione, stipulazione e/o esecuzione di contratti conclusi dalla società con stazioni appaltanti o come stazioni appaltanti.
- La richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego e gestione.
- La gestione e controllo delle risorse finanziarie.

PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI:
REATI IN DANNO DELLA P.A.

- La gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale (ad esempio in sede di conciliazione).
- La gestione degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con gli enti previdenziali e le autorità fiscali, ovvero Autorità di controllo e/o di vigilanza.
- La ricerca, selezione ed assunzione del personale.
- Altre tipologie di rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione per scopi diversi da quelli istituzionali, quali ad esempio richieste di permessi, ispezioni, avvio di indagini, verifiche fiscali.
- L'assegnazione di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza a un soggetto terzo.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere previste dall'organo amministrativo della SE.GI. S.p.a., al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Le aree a rischio reato così identificate hanno costituito il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

La tipologia e la periodicità delle procedure di controllo implementate sulle diverse aree a rischio reato sono state definite tenendo in considerazione la rilevanza dei singoli punti di contatto con la Pubblica Amministrazione.

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono esposte all'Allegato 1 al Modello e ne costituiscono parte integrante.

Le procedure sono strutturate, prendendo a modello le indicazioni previste dalla norma UNI EN ISO 9001:2000, dalla norma UNI EN ISO 14001:2004 e norma BS OHSAS 18001:2007; ciò, sia per uniformare le stesse al Sistema di Qualità adottato dalla SE.GI. S.p.a. sia perché tale schema ha il vantaggio di una facile comprensione.

SE.GI. S.p.a.

PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI:
REATI IN DANNO DELLA P.A.

MAN – CE P.***	Processo di approvvigionamento
MAN – CE P.***	Processo commerciale
MAN – CE P.***	Processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili ed extra contabili) e finanziario
MAN – CE P.***	Rapporti con Enti Pubblici

PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI:
REATI IN DANNO DELLA P.A.

3. Destinatari della Parte Speciale “A” – principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio

La Parte Speciale “A” si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti (“esponenti aziendali”), operanti, anche di fatto, nelle aree di attività a rischio; nonché da collaboratori esterni e partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “destinatari”).

A carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e partner, tramite apposite clausole contrattuali, si prevede l’espreso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Nell’ambito delle suddette aree a rischio, per i reati di cui alla presente Parte Speciale, così come sancito anche nella Parte Generale del Modello, ai detti soggetti è fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o ricevere elargizioni in denaro in qualità di pubblici funzionari;

PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI:
REATI IN DANNO DELLA P.A.

- distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda o ricevere qualsiasi forma di regalo che possa influenzare l'indipendenza di giudizio quando si agisce da pubblico funzionario. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico, artistico o culturale (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte). I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di privati o rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare prestazioni in favore dei partner o consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni, consulenti o partners che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI:
REATI IN DANNO DELLA P.A.

- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, la funzione aziendale che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, interagisce con la Pubblica Amministrazione o assume un ruolo di pubblico interesse è tenuta a quanto segue:

- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o nei confronti i Enti privati, per le suddette aree di attività a rischio, devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- deve essere sempre individuato, all'interno della Pubblica Amministrazione e/o dell'Ente privato con cui si interagisce, il funzionario che, in ragione del proprio incarico specifico, è il soggetto referente dell'operazione; e deve essere documentato in forma scritta, quanto più possibile, ogni rapporto con il soggetto così individuato;
- è fatto divieto di utilizzare eventuali percorsi, ancorché leciti, privilegiati o conoscenze specifiche acquisite, anche al di fuori della propria realtà professionale;
- gli accordi di associazione con partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni particolari dell'accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute dalla SE.GI. S.p.a.;

PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI:
REATI IN DANNO DELLA P.A.

- nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura fuori dai casi espressamente previsti dalla contabilità e purché ricevano sempre puntuale contabilizzazione;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Ove il rapporto con la Pubblica Amministrazione sia intrattenuto da un soggetto privo di poteri o deleghe specifiche, è fatto obbligo a quest'ultimo di relazionare per iscritto con tempestività e completezza il proprio responsabile sui singoli avanzamenti del procedimento; nonché di comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile eventuali comportamenti della controparte pubblica o privata rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti di terzi.

PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI:
REATI IN DANNO DELLA P.A.

4. Procedure per le aree a rischio

Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine l'amministratore, il direttore generale, ed i responsabili dei servizi, all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo.

Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio e sono responsabili in particolare dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o in qualità di esercente un servizio pubblico per le attività con essa svolte e per tutte le norme sulla sicurezza.

Le attività a rischio devono essere portate a conoscenza dell'Organo di Vigilanza dai suddetti responsabili e referenti, tramite idonee comunicazioni da cui risultino:

- le Pubbliche Amministrazioni che hanno competenza sulle procedure oggetto dell'operazione;
- la dichiarazione rilasciata dal responsabile dell'area a rischio reato - per sé e per i sub-responsabili delle aree a rischio reato delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione - da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati considerati dal Decreto;
- l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni.

Sulle operazioni in questione, l'Organo di Vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

PARTE SPECIALE A - MAPPA RISCHI:
REATI IN DANNO DELLA P.A.

Individuazione dei processi per le aree a rischio reato

Con riferimento alle aree e funzioni a rischio di cui alla presente Parte Speciale, i controlli interni si articolano nei seguenti processi:

MAN – CE P.***	Processo di approvvigionamento
MAN – CE P.***	Processo commerciale
MAN – CE P.***	Processo finanziario
MAN – CE P.***	Processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili ed extra contabili) e finanziario
MAN – CE P.***	Processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici
MAN – CE P.***	Processo di gestione dei sistemi informativi
MAN – CE P.***	Processo di gestione delle risorse umane

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono Allegate al Modello e ne costituiscono parte integrante.

Le procedure sono strutturate, prendendo a modello le indicazioni previste dalla norma UNI EN ISO 9001:2000, dalla norma UNI EN ISO 14001:2004 e la norma BS OHSAS 18001:2007; ciò, sia per uniformare le stesse al Sistema di Qualità adottato dalla SE.Gi. S.p.a. sia perché tale schema ha il vantaggio di una facile comprensione.